

Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2026

Il “nuovo paradigma della cittadinanza”: problemi e prospettive di attuazione dei «vincoli effettivi con la Repubblica» (decreto-legge n. 36 del 2025)

di Michele Barone

Editoriale Scientifica

IL "NUOVO PARADIGMA DELLA CITTADINANZA": PROBLEMI E PROSPETTIVE DI ATTUAZIONE DEI «VINCOLI EFFETTIVI CON LA REPUBBLICA» (DECRETO-LEGGE N. 36 DEL 2025)

di Michele Barone
Borsista di ricerca in Diritto pubblico
CNR-ISTeG (già CNR ISSIRFA)

Sommario: 1. Gli strumenti di attuazione dei «vincoli effettivi»: considerazioni introduttive; 2. Le eccezioni strutturali al meccanismo derogatorio; 3. Le fattispecie strutturali di acquisto agevolato della cittadinanza: 3.1 Il problema dell'esclusione dei cittadini per acquisto successivo alla nascita; 3.2 Il problema della ragionevolezza dei requisiti *ulteriori* rispetto alla discendenza; 4. La questione degli effetti retroattivi delle norme introdotte dal decreto-legge n. 36 del 2025 come convertito: 4.1 In via preliminare: 'acquisto' *vs* 'accertamento' dello *status*; 4.2 Le eccezioni transitorie al meccanismo derogatorio; 4.3 La fattispecie transitoria di acquisto agevolato della cittadinanza; 5. Il futuro dell'effettività: prospettive di una ricerca (a mo' di conclusione).

1. Gli strumenti di attuazione dei «vincoli effettivi»: considerazioni introduttive

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36[1] (d'ora in avanti "decreto-legge 36") ha inciso in modo significativo sulla disciplina in materia di

[1] «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74. In tema, cfr. G. Scarchillo (a cura di), *La cittadinanza italiana per discendenza (*"iure sanguinis*"). Riflessioni sugli aspetti di legittimità costituzionale della Legge 74/2025*, Pisa, 2026; L. Stamme, *La ridefinizione dello status civitatis alla luce dei principi costituzionali: criticità della nuova riforma approvata con d.l. 36 del 2025*, in *Osservatorio AIC*, n. 6/2025, pp. 117 ss.; G. Bonato, *La cittadinanza italiana dopo la legge n. 74 del 2025: i dubbi di costituzionalità della nuova disciplina*, in *Juridicium*, 26 febbraio 2026; da ultimo: M.C. Amorosi, *La legge n. 74 del 2025 e la riforma della trasmissione della cittadinanza* iure sanguinis*: riflessioni sul concetto costituzionale di cittadinanza*, in Costituzionalismo.it, n. 2/2026, parte I, pp. 1 ss.; A. Mazzola, *La composizione del corpo elettorale alla luce della legge n. 74*

cittadinanza, in particolare ridimensionando sensibilmente la trasmissione della cittadinanza *ex lege* e alla nascita prevista dall'art. 1, comma 1, lett. *a*) della legge 5 febbraio 1992, n. 91[2].

Il decreto-legge 36, in primo luogo, ha introdotto un meccanismo derogatorio della suddetta modalità di trasmissione della cittadinanza[3]; in secondo luogo, in relazione a tale meccanismo, ha previsto plurime eccezioni di varia natura; in terzo luogo, ha introdotto fattispecie di acquisto agevolato della cittadinanza destinate essenzialmente alla platea dei discendenti di cittadini italiani *per nascita*.

Il presente contributo si concentrerà sull'analisi dei principali aspetti di queste tre operazioni normative. La domanda di ricerca fondamentale muove da una premessa che non sarà messa in discussione in questa sede: un nuovo principio ispiratore delle norme in materia di cittadinanza si sta progressivamente affermando, quello della «sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica», che trova espressione anzitutto nel preambolo del decreto-legge 36[4]. Tale principio assume una portata che si pone – almeno in potenza – in tale discontinuità con l'assetto della disciplina previgente, da poter essere forse considerato alla stregua di un "nuovo paradigma della cittadinanza".

Questo assunto rinviene conferma e "solidità costituzionale" nella

del 2025: la cittadinanza come questione di rappresentanza, in Costituzionalismo.it, n. 2/2026, parte I, pp. 49 ss.

[2] «Nuove norme sulla cittadinanza». In base alla citata disposizione, è «cittadino per nascita […] il figlio di padre o di madre cittadini».

[3] In base al quale «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza» (alinea dell'art. 3-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 36, come convertito). La deroga, in realtà, si riferisce espressamente al complessivo art. 1 della legge n. 91 del 1992, oltre che agli artt. 2, 3, 14 e 20 della stessa legge e ad altre disposizioni ivi richiamate. Tuttavia, gli effetti più significativi della deroga si producono proprio in relazione alla trasmissione della cittadinanza *ex lege* e alla nascita prevista dall'art. 1, comma 1, lett. *a*) della legge n. 91 del 1992, su cui, dunque, l'attenzione sarà focalizzata.

[4] Ivi si parte dal presupposto che l'assetto della normativa previgente determinava la «crescita continua ed esponenziale della platea di potenziali cittadini italiani che risiedono al di fuori del territorio nazionale e che, anche in ragione del possesso di una o più cittadinanze diverse da quella italiana, sono prevalentemente legati ad altri Stati da vincoli profondi di cultura, identità e fedeltà», e che occorre perciò «introdurre limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all'estero, condizionandola a chiari indici della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica».

sentenza n. 63 del 2026 della Corte costituzionale: le sue motivazioni, almeno in parte, paiono rappresentare una pietra angolare per il futuro sviluppo e consolidamento di tale principio e delle fattispecie ad esso collegate, afferenti a una materia che – come si tenterà di esporre in questa sede – è in necessario, progressivo divenire[5].

[5] La Corte sostiene che lo scopo perseguito dal decreto-legge 36, come convertito, «è quello di stabilire la necessità di "vincoli effettivi con la Repubblica", al fine di ripristinare il nesso tra popolo, sovranità e territorio (ciò si ricava dal riferimento all'art. 1 Cost. ed è confermato dalla premessa e dal punto V della relazione illustrativa al disegno di legge di conversione). […] Così chiarito l'interesse avuto di mira dal legislatore, occorre precisare che esso – come visto nel punto 8.2. – si pone in linea con la trama costituzionale che disegna i tratti della cittadinanza» (punto 9.2.1. del *Considerato in diritto*). Pertanto, l'art. 3-*bis* «ha carattere "correttivo", cioè è volto a disinnescare una situazione causata da una disciplina squilibrata nel perpetuare all'infinito un legame che, con il passare delle generazioni, diventa fittizio» (punto 9.2.2. del *Considerato in diritto*).

Tali assunti si baserebbero su ragioni sostanziali profonde: la «trasformazione della forma di Stato determinata dalla Costituzione ha comportato una modifica essenziale dello status di cittadino. Infatti, il suffragio universale pieno e la Costituzione repubblicana hanno connesso lo *status civitatis* e lo *status activae civitatis*, che, invece, nello "Stato monoclasse", basato sul suffragio ristretto per ragioni di censo e di istruzione, erano disgiunti. La Costituzione ha realizzato una "rivoluzione copernicana" nella relazione tra i cittadini e lo Stato apparato, perché ha affidato ai primi, riuniti nel popolo, la sovranità, non soltanto *quoad titulum*, ma anche *quoad exercitium*» (punto 8.2. del *Considerato in diritto*). «La partecipazione democratica che dà vita ad una comunità di destini politici si radica in un legame effettivo tra i cittadini e la comunità nazionale. La necessità di questo legame emerge con nitore da alcuni principi costituzionali. […] L'art. 4, secondo comma, statuisce che "[o]gni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". L'impegno attivo nella comunità nazionale, pertanto, è un elemento consustanziale alla visione costituzionale della cittadinanza, che comporta l'esistenza di un insieme effettivo di relazioni, legature sociali, condivisione di esperienze e di responsabilità, che costituiscono la base della comunità di destini politici». (punto 8.2.1. del *Considerato in diritto*).

Come anticipato, tali significativi concetti sembrano rivolti verso la direzione dell'affermazione di un "nuovo paradigma" della disciplina in materia di cittadinanza, che costituisce la premessa delle riflessioni che seguono.

In tema, cfr., *ex plurimis*, G. Azzariti, *Cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone*, in *Diritto Pubblico*, n. 2/2011, pp. 425 ss.; E. Olivito, *Lo spazio della cittadinanza: teorie di inclusione, pratiche di esclusione*, in *Rivista critica del diritto privato*, n. 3/2007, pp. 517 ss.; M. Luciani, *Cittadini e stranieri come titolari di diritti fondamentali. L'esperienza italiana,* in *Rivista critica del diritto privato*, n. 2/1992, pp. 203 ss.; L. Ronchetti, *La cittadinanza sostanziale tra Costituzione e residenza: immigrati nelle regioni*, in Costituzionalismo.it, n. 2/2012; C. Romanelli Grimaldi, *Cittadinanza*, voce, in *Enc. giur. Treccani*, Vol. VI, 1995; G. Berti, *Citta-*

A partire da tale premessa, nel presente studio si tenterà di "mettere alla prova" la concreta attuazione di questo "nuovo paradigma" da parte del decreto-legge 36, attraverso l'analisi delle principali norme che dovrebbero esserne efficace svolgimento, al fine ultimo di provare a scorgere le possibili prospettive che attendono questa complessa ed affascinante materia, fondamentale per il diritto costituzionale e, dunque, per la tutela della *persona umana*[6].

2. Le eccezioni strutturali al meccanismo derogatorio

Al fine di mettere alla prova la concreta attuazione del "nuovo paradigma della cittadinanza", occorre partire dall'analisi dell'eccezione *strutturale*[7] al meccanismo derogatorio[8] che desta le maggiori perplessità: si tratta dell'art. 3-*bis*, comma 1, lettera *d*), della legge n. 91 del 1992 (introdotto dal decreto-legge 36), che riguarda i soggetti il cui genitore o adottante sia «stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»[9].

La disposizione, dunque, combina tre elementi: la durata minima e continuativa della residenza, la sua anteriorità rispetto alla nascita o

dinanza, cittadinanze e diritti fondamentali, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1997, pp. 3 ss.; P. Häberle, *La cittadinanza come tema di una dottrina europea della costituzione*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1997, pp. 19 ss.; G.U. Rescigno, *Cittadinanza. Riflessioni sulla parola e sulla cosa*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1997, pp. 37 ss.; E. Grosso, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova, 1997.

[6] «Al centro del sistema è la persona con i suoi diritti»: così L. Carlassare, *Conversazioni sulla Costituzione*[4], Padova, 2020, p. 91. In tema, cfr., *ex plurimis*, G. Silvestri, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in *Rivista AIC*, 14 marzo 2008; G. Azzariti, *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Roma-Bari, 2021, spec. pp. 84 ss. e 202 ss.; L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 2009, *passim*.

[7] In quanto destinata non soltanto a disciplinare fattispecie concrete precedenti all'entrata in vigore del decreto-legge 36, ma anche fattispecie future.

[8] Di cui all'alinea dell'art. 3-*bis* della legge n. 91 del 1992: v. *supra*, § 1, spec. nota 3.

[9] L'altra eccezione strutturale è quella prevista dalla lett. *c*), in base alla quale è sottratto al meccanismo derogatorio – ed è, dunque, cittadino per nascita – il soggetto che abbia «un ascendente di primo o di secondo grado [che] possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana».

all'adozione e la sua posteriorità rispetto all'acquisto della cittadinanza del genitore o adottante[10].

L'introduzione, ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte del figlio, di un requisito ulteriore rispetto alla sola titolarità della cittadinanza da parte del genitore[11] potrebbe apparire astrattamente coerente con l'intento di fondare la nuova disciplina in materia di cittadinanza sul principio di sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica. Infatti, se la norma in parola avesse considerato sufficiente, ai fini della trasmissibilità al figlio dello *status* di cittadino, il suo solo possesso da parte del genitore o adottante, si sarebbe conseguentemente ripristinato proprio il meccanismo di trasmissione per discendenza *ex lege* ed alla nascita[12] cui l'alinea dell'art. 3-*bis* introdotto dal decreto-legge 36 ha inteso derogare.

Tuttavia, ciò non implica necessariamente che tale requisito ulteriore risulti, in concreto, idoneo a rappresentare un "indicatore di effettività" dei vincoli con la Repubblica sufficientemente fedele: per valutare la ragionevolezza della scelta normativa occorre considerare nel dettaglio il modo in cui la fattispecie struttura il requisito[13].

[10] Quest'ultimo elemento, come si vedrà, è particolarmente significativo ai fini del discorso. La formulazione originaria del decreto-legge 36 – poi modificata in sede di conversione – non prevedeva, infatti, che il periodo di residenza dovesse necessariamente svolgersi «successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana». Le implicazioni di questa modifica in sede di conversione verranno analizzate *infra*.

[11] Ossia la residenza successiva all'acquisto dello *status* e pregressa rispetto alla nascita o adozione del figlio.

[12] Previsto, come già evidenziato, dall'art. 1, comma 1, lett. *a*) della legge n. 91 del 1992 ed anche denominato *iure sanguinis*: sull'utilizzo di tale espressione, v. *infra*, nota 21.

[13] È evidente come il principio di ragionevolezza rivesta un ruolo fondamentale ai fini della presente analisi. Per un'ampia e articolata ricostruzione delle questioni inerenti a tale principio, del dibattito dottrinale e della sconfinata giurisprudenza costituzionale in materia, si rinvia, *ex plurimis*, a G. Zagrebelsky, V. Marcenò, *Giustizia costituzionale*[2], Vol. I, *Storia, principi, interpretazioni*, Bologna, 2018, pp. 160 ss. (che considerano *l'irragionevolezza* come uno dei «diversi "strati" dell'arbitrarietà della legge», insieme all'«irrazionalità», all'«ingiustizia» e, infine, alla «*cecità*»: p. 163) e ad A. Ruggeri, A. Spadaro, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2022, pp. 143 ss.; sembra altresì utile rinviare alla più risalente Relazione del Servizio studi della Corte costituzionale, *I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle corti europee* (Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale tra Corte costituzionale italiana, Tribunale costituzionale spagnolo e Corte costituzionale portoghese, Roma, 25-26 ottobre 2013), Roma, luglio 2013.

In particolare, la necessità che il periodo di residenza del genitore o adottante si svolga *successivamente* all'acquisto della cittadinanza rende giuridicamente irrilevanti, ai fini della maturazione del requisito, periodi di residenza – anche *prolungati* – precedenti all'acquisto dello *status* da parte del genitore o adottante. È evidente che questo problema non riguarda i "cittadini per nascita", che hanno acquistato la cittadinanza *ex lege* e, appunto, alla nascita: per questi ultimi può rilevare qualunque periodo di residenza biennale continuativa successivo alla propria nascita e anteriore a quella del figlio[14]. Invece, per il cittadino che abbia acquistato lo *status* successivamente alla nascita, il periodo di residenza precedente all'acquisto della cittadinanza non è considerato rilevante, anche se proprio tale periodo ha costituito il presupposto per l'acquisto stesso.

Si considerino, allora, due situazioni ipotetiche: un cittadino italiano per nascita che abbia risieduto in Italia durante i primi due anni di vita e si sia poi trasferito stabilmente all'estero; uno straniero che abbia invece risieduto continuativamente in Italia per un periodo assai più lungo ed abbia acquistato la cittadinanza proprio in virtù di tale periodo[15] e che poi si sia trasferito all'estero prima di maturare due ulteriori

[14] Il periodo, dunque, potrebbe svolgersi anche nella primissima infanzia: ad esempio, da zero a due anni.

Quanto al profilo dell'ambito di applicabilità della fattispecie, l'utilizzo del verbo "acquistare" potrebbe forse indurre a ritenere che essa si applichi soltanto a cittadini che abbiano *ottenuto* la cittadinanza *successivamente* alla nascita. Tuttavia, l'originaria formulazione della lett. *d*) contenuta nel decreto-legge 36 adottato dal governo era chiaramente rivolta all'intera platea di cittadini: il requisito consisteva nella circostanza che un genitore o adottante cittadino fosse stato «residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio». Per quanto la formulazione della disposizione scaturita dalle modificazioni in sede di conversione si riveli effettivamente infelice se riferita anche ai cittadini per nascita, *la ratio* dell'esclusione di questi ultimi sarebbe poco intellegibile, specie per il fatto che tale disposizione si inserisce in un atto normativo che, nel suo complesso, non solo non ha penalizzato, ma ha *valorizzato* la posizione dei cittadini per nascita rispetto a quelli che hanno acquistato lo *status* in un momento successivo, introducendo per i primi plurime disposizioni di favore (v. *amplius infra*). Sembrerebbe, dunque, preferibile propendere per un'interpretazione della disposizione inclusiva dei cittadini italiani per nascita, che in fondo hanno anch'essi «acquistato» la cittadinanza, seppur dall'origine. Al contrario, come si tenterà di evidenziare *infra*, la modifica in sede di conversione sembra produrre l'effetto di rendere di fatto più difficoltosa la maturazione del requisito per i cittadini che hanno acquistato lo *status* successivamente alla nascita, in particolare sulla base di una lunga residenza pregressa.

[15] Ad esempio, uno «straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente sen-

anni di residenza. La fattispecie in parola attribuisce rilievo – ai fini della trasmissibilità al figlio della cittadinanza – alla residenza del primo, benché remota e collocata nella primissima infanzia, mentre non consente di computare quella del secondo, benché più prolungata e potenzialmente più significativa sul piano della maturazione di vincoli effettivi con la Repubblica.

Su quale *ratio* potrebbe fondarsi l'attribuzione di rilevanza alla sola residenza *successiva* all'acquisto dello *status*? Sebbene la cittadinanza e la residenza siano concettualmente e giuridicamente ben distinte, non sembrano rinvenirsi ragionevoli motivazioni – legate all'obiettivo fondamentale di attuare il principio della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica – alla base della loro necessaria compresenza per un periodo minimo di due anni, richiesta dalla fattispecie.

Come anticipato, infatti, non è necessaria alcuna prossimità temporale fra il biennio di residenza e la nascita o l'adozione del figlio: un periodo di residenza conclusosi decenni prima può risultare sufficiente ai fini della trasmissione della cittadinanza al figlio. Ciò significa che, per come configurata, la compresenza di cittadinanza e residenza non assicura che il soggetto abbia maturato quel "*quid pluris* di effettività" dei vincoli con la Repubblica di cui la fattispecie richiede dimostrazione ai fini della trasmissibilità dello *status*: il biennio può essere interamente collocato anche nella primissima infanzia. Per converso, il periodo di residenza precedente all'acquisto della cittadinanza può essere caratterizzato da un'intensa partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, che pare propedeutica allo sviluppo di vincoli effettivi[16]: eppure, esso non assume alcuna rilevanza ai fini della trasmissibilità dello *status*.

za interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età» e che abbia dichiarato «di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data», ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l. n. 91 del 1992.

[16] Per quanto tale partecipazione sia inevitabilmente limitata alle situazioni giuridiche soggettive riconosciute e garantite agli stranieri. In tema cfr., *ex plurimis*, V. Onida, *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, Relazione introduttiva svolta al Convegno di Cagliari dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 16 ottobre 2009; A. Pace, *Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell'uomo*, in *Rivista AIC*, n. 4/2010; B. Pezzini, *Lo statuto costituzionale del non cittadino: diritti sociali*, in *Rivista AIC*, 16 ottobre 2009; A. Algostino, *I diritti politici dello straniero*, Napoli, 2006; M. Cuniberti, *La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana*, Padova, 1997.

La tematica della maturazione della «sussistenza» e del «mantenimento di vincoli

La principale criticità della fattispecie non sembra consistere, dun-

effettivi con la Repubblica» – secondo la terminologia usata dal preambolo del decreto-legge 36 –, ossia di quel «principio di effettività» che rappresenta il «*leitmotiv*» del decreto stesso – per usare le parole della Corte costituzionale (sent. n. 63/2026, punto 9.2.1. del *Cons. in dir.*) – appare strettamente connessa al significato profondo degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

È in quelli, infatti, che sembrano rinvenirsi le tipologie di *vincoli qualificati* che caratterizzano il rapporto dei cittadini (e non solo: v. *supra*, in questa nota) con la Repubblica. Invero, tanto la solidarietà *ex* art. 2, quanto la partecipazione all'organizzazione del Paese *ex* art. 3, comma 2 vengono identificate secondo un'aggettivazione tripartita: «politica, economica e sociale». È per questo che, nel testo, si è scelto di qualificare i «vincoli effettivi con la Repubblica» secondo la medesima tripartizione.

Sembra significativo, peraltro, come l'art. 3 Cost. utilizzi proprio l'aggettivo «effettiva» con riferimento alla partecipazione. Solidarietà e partecipazione, dunque, paiono definire e contraddistinguere il rapporto delle persone fisiche – *tra le quali* i cittadini – con la Repubblica e, quindi, gli elementi che li *vincolano effettivamente* ad essa. Nell'art. 2 è la «Repubblica» che «richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; nell'art. 3, comma 2, è la «Repubblica» che ha il compito di «rimuovere gli ostacoli […] che […] impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Spetta, dunque, alla Repubblica fare in modo che tutti coloro che intrattengono con essa un rapporto qualificato siano sollevati dagli ostacoli che di fatto si presentano in questo rapporto. Inoltre, poiché la partecipazione, cui si collegano moltissime delle singole situazioni giuridiche soggettive che connotano il rapporto con la Repubblica – un esempio su tutti: il lavoro –, non si configura soltanto come un diritto, ma anche come un dovere, può forse sostenersi che nel disegno costituzionale siano gli artt. 2 e 3 le norme che stabiliscono le fondamenta del rapporto di cittadini e non solo con la Repubblica e che dunque i «vincoli effettivi» che connotano tale rapporto siano fondamentalmente riconducibili ad una natura *politica*, *economica* e *sociale*; tripartizione che, forse, riesce a includere tutti i principali aspetti dei rapporti giuridici: ad esempio, alla "socialità" potrebbe ricondursi anche la cultura, alla "politica" lo «spirito democratico della Repubblica» (espressione usata dall'art. 52 Cost., su cui v. *amplius infra*, spec. nota 38).

Questa ricostruzione sembra trovare riscontro nella sent. C. cost. n. 63/2026 (punto 8.2.1. del *Considerato in diritto*): il «nesso costituzionale tra la cittadinanza e l'impegno attivo nella comunità nazionale costituisce lo sviluppo logico di quanto stabilito dall'art. 3, secondo comma, Cost., il quale, da una parte, affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, dall'altra, collega tale compito della Repubblica all'obiettivo di rendere effettiva la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, nonché dall'art. 2, che richiede "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". È poi da ricordare che, in base alla norma fondamentale di cui all'art. 1, primo comma, Cost., la Repubblica è "fondata sul lavoro"». Questo passaggio si salda intensamente, sia dal punto di vista argomentativo che "topografico", con quello relativo al concetto di *partecipazione come impegno*, strettamente connesso all'art. 4 Cost. (v. *supra*, nota 4).

que, nel fatto che abbia utilizzato la residenza come "indicatore di effettività", bensì nel modo in cui è stata concepita e strutturata la sua rilevanza ai fini della trasmissibilità dello *status*, da cui potrebbe scaturire un indebolimento proprio del principio di effettività dei vincoli con la Repubblica, con il ripristino di significativi elementi di *virtualità*[17].

3. Le fattispecie strutturali di acquisto agevolato della cittadinanza

3.1. Il problema dell'esclusione dei cittadini per acquisto successivo alla nascita

Un secondo terreno su cui pare utile mettere alla prova la concreta attuazione del "nuovo paradigma della cittadinanza" riguarda le fatti-

Su queste tematiche la letteratura è sconfinata. Si v., almeno, L. Carlassare, *Solidarietà: un progetto politico*, in Costituzionalismo.it, n. 1/2016, parte I, pp. 45 ss.; Ead., *Diritti di prestazione e vincoli di bilancio*, in Costituzionalismo.it, n. 3/2015, parte II, pp. 137 ss.; S. Rodotà, *Solidarietà. Una utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014; F. Sorrentino, *Eguaglianza. Lezioni raccolte da E. Rinaldi*, Torino, 2011; L. Paladin, *Il principio costituzionale d'eguaglianza*, Milano, 1962; C. Esposito, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in Id., *La Costituzione italiana*. Saggi, Padova, 1954, pp. 17 ss.; G. Ferrara, *Dell'eguaglianza*, in M. Luciani (a cura di), *La democrazia alla fine del secolo*, Roma-Bari, 1994, pp. 29 ss., ora in Id., *Per la democrazia costituzionale. Scritti scelti*, a cura di C. De Fiores e M. Della Morte, Napoli, 2020, pp. 113 ss.; A. D'Aloia, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Padova, 2002; A. Cerri, *Significati e valenze del principio di eguaglianza*, in *Scritti in memoria di Livio Paladin*, II, Napoli, 2004, pp. 569 ss.; B. Caravita di Toritto, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, Padova, 1984; A. Ruggeri, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della giustizia costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2017; Aa.Vv., *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale*, Atti del Convegno del Gruppo di Pisa (Campobasso, 19-20 giugno 2015), a cura di M. Della Morte, Napoli, 2016, *passim*; M. Della Morte, *Rappresentanza* vs. *partecipazione? L'equilibrio costituzionale e la sua crisi,* Milano, 2012; da ultimo: C.F. Ferrajoli, A. Gentilini, V. Marcenò, G.U. Rescigno (a cura di), *La Costituzione inattuata. Un commentario articolo per articolo*, Milano, 2026.

[17] Del concetto di «cittadinanza italiana virtuale» parla la Corte al punto 8.1. del *Considerato in diritto* della sent. n. 63/2026, con riferimento a situazioni create dal previgente sistema di trasmissione della cittadinanza. L'esempio proposto sembra mostrare, infatti, come un medesimo requisito applicato a casi diversi possa ora valorizzare esperienze assai poco consistenti, ora renderne irrilevanti altre ben più significative.

specie di acquisto agevolato della cittadinanza che sono riservate ai soli discendenti di *cittadini per nascita* e che dunque escludono i discendenti di *cittadini per acquisto successivo alla nascita*[18].

Preliminarmente, sembra opportuno distinguere i concetti di cittadinanza «per nascita» e cittadinanza "per discendenza". La prima individua il *momento* dell'acquisto dello *status* – la nascita – e la sua fonte: la legge; la seconda descrive il *titolo* dell'acquisto: la discendenza da cittadini italiani[19]. Sebbene la cittadinanza per discendenza rappresenti una fattispecie centrale nell'ambito dell'acquisto «per nascita», essa non è tuttavia esclusiva: i due concetti, da questo punto di vista, non sono sovrapponibili[20]. Specularmente, proprio in virtù delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 36, non è possibile affermare che, in ogni caso, la discendenza da cittadini italiani determini un acquisto «per nascita»; infatti, può ben accadere che la discendenza stessa rappresenti titolo necessario ma non sufficiente per un acquisto *successivo alla nascita*: i concetti di cittadinanza «per nascita» e cittadinanza "per discendenza", dunque, non coincidono neanche sotto questo profilo[21].

[18] Artt. 4, commi 1 e 1-*bis*, e 9, comma 1, lett. *a*) della legge n. 91 del 1992.

[19] Oggi, in virtù del decreto-legge 36, tale titolo in molti casi non è più sufficiente a determinare l'acquisto, che può prodursi solo se ad esso si abbina il possesso di uno o più requisiti ulteriori. V. *supra* ed *infra*, *passim*.

[20] Ad esempio, in base all'art. 1, comma 1, lett. *b*) della legge n. 91 del 1992, è cittadino per nascita «chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono».

[21] Sull'utilizzo di espressioni come "cittadinanza" o "trasmissione *iure sanguinis*", dato il loro carattere molto comune (la stessa Corte ne fa uso ricorrente), sembra utile proporre la seguente avvertenza: tali espressioni si riferiscono sempre a un acquisto *ex lege* ed alla nascita solo se le si interpreta come riferite non già a tutte le modalità di acquisto fondate (anche) sulla discendenza, ma solo alle modalità di acquisto fondate *esclusivamente* sulla discendenza stessa. In tal caso, allora l'acquisto *iure sanguinis* è effettivamente sempre *per nascita* (anche se, come già evidenziato, non è vero l'inverso, ossia che l'acquisto per nascita sia sempre *iure sanguinis*: v. *supra*, nota precedente). Invece, se nell'espressione *iure sanguinis*, in particolare a seguito del decreto-legge 36 (che ha fortemente ridimensionato il meccanismo di acquisto per discendenza *ex lege* al momento della nascita), si includono anche i soggetti che acquistano la cittadinanza in virtù della discendenza come condizione necessaria *ma non sufficiente* – cui devono affiancarsi requisiti ulteriori –, allora il concetto di trasmissione *iure sanguinis* può ritenersi non esclusivamente riferito all'acquisto *ex lege* per nascita. Per evitare fraintendimenti, in questa sede si è ritenuto preferibile l'utilizzo, per tale significato più ampio, dell'espressione "cittadinanza per discendenza".

In tema, cfr. *ex plurimis* G. Bascherini, *Brevi considerazioni storico-comparative*

Ebbene, le fattispecie in parola attribuiscono alla cittadinanza *per nascita* dell'ascendente una funzione "pre-selettiva": prima ancora di predisporre meccanismi di verifica dei vincoli effettivi con la Repubblica dei soggetti che dovrebbero acquistare la cittadinanza, prendono in considerazione i loro ascendenti, individuando tra loro una categoria "privilegiata" – i cittadini italiani *per nascita*, appunto –, in grado di trasmettere la cittadinanza attraverso meccanismi agevolati; meccanismi dai quali i cittadini italiani *per acquisto successivo alla nascita* e i loro discendenti sono esclusi. Pertanto, sembra inevitabile chiedersi se tale impostazione sia coerente con il principio della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica, «*leitmotiv*» dichiarato del decreto-legge 36[22].

Un ipotetico fondamento di questa differenziazione potrebbe risiedere nell'obiettivo di valorizzazione di meccanismi di continuità intergenerazionale di appartenenza sostanziale alla Repubblica. Tuttavia, anche ammettendo che la cittadinanza italiana dell'ascendente possa costituire un indicatore presuntivo di effettività dei vincoli con la Repubblica del discendente, non ne deriva che la cittadinanza *per nascita* sia indicatore generalmente più attendibile di quella *per acquisto successivo*.

Si considerino due cittadini italiani stabilmente residenti all'estero e titolari anche di un'altra cittadinanza, entrambi genitori di figli nati all'estero e, a loro volta, titolari di un'altra cittadinanza oltre a quella italiana: il primo dei due genitori è cittadino per nascita, ma ha trascorso quasi tutta la propria esistenza fuori d'Italia; il secondo ha acquistato la cittadinanza successivamente alla nascita, dopo un lungo periodo di residenza e di partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese[23]. È evidente che la differenza fra i rispettivi tito-

su cittadinanza "ius sanguinis" e "ius soli" nella vicenda italiana, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1/2019, pp. 53 ss.; M. Gattuso, *Cittadinanza iure sanguinis: brevi note dopo C. cost. 31/7/25 n. 142*, in *Giustizia insieme*, 10 novembre 2025; M. Infusino, *Cittadinanza italiana iure sanguinis: errori e criticità della nuova frontiera*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2025, pp. 96 ss.

[22] C. cost., sent. n. 63/2026, punto 9.2.1. del *Considerato in diritto.*

[23] V. *supra*, nota 16. Nell'esempio che si sta svolgendo sono stati considerati sia genitori che figli che siano titolari di una doppia cittadinanza, poiché il possesso della sola cittadinanza italiana da parte degli uni o degli altri determina la trasmissione dello *status ex lege* e alla nascita *ex* art. 1, comma 1, lett. *a*) della legge n. 91 del 1992: se la cittadinanza esclusiva riguarda i genitori, tale trasmissione si verifica in virtù dell'art. 3-*bis*, comma 1, lett. *c*), che costituisce eccezione strutturale al meccanismo derogatorio

li acquisitivi non dimostra, di per sé, che il primo sia vincolato più intensamente alla Repubblica del secondo, né tantomeno che il figlio del primo sia destinato a sviluppare vincoli più significativi rispetto al figlio del secondo.

La circostanza che l'accesso a una fattispecie agevolata dipenda da un requisito inidoneo a rappresentare indicatore generalmente più affidabile di vincoli effettivi sembra contrastare proprio con l'obiettivo primario che il decreto-legge 36 dichiara *expressis verbis* di voler valorizzare[24]. Invero, i discendenti di cittadini che hanno acquistato lo *status* successivamente alla nascita sembrano assumere una posizione equiparabile a quella dei discendenti di cittadini italiani per nascita e le due categorie di soggetti sono egualmente "colpite" dal drastico meccanismo derogatorio summenzionato: ad entrambe, dunque, dovrebbe essere riservato il *medesimo trattamento giuridico*[25].

3.2. Il problema della ragionevolezza dei requisiti ulteriori *rispetto alla discendenza*

In relazione alle fattispecie di acquisto agevolato della cittadinanza

previsto dall'alinea dello stesso articolo (v. *supra*, nota 9); se la cittadinanza esclusiva riguarda i figli, essa si verifica in virtù dell'alinea del medesimo articolo (v. *supra*, nota 3).

[24] La differenziazione tra cittadini *per nascita* e *per acquisto successivo* preesiste al decreto-legge 36: essa riguardava, tuttavia, disposizioni – come l'art. 4, comma 1, della legge n. 91 del 1992 nella sua formulazione previgente alle modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 36 – destinate solo agli *ex* cittadini, in un quadro normativo in cui la discendenza da italiani determinava praticamente *sempre* l'acquisto per nascita. Dunque, tra gli *ex* cittadini, la norma selezionava solo quelli che avevano acquistato lo *status ex lege* e alla nascita. Pertanto, l'estensione dell'ambito di fattispecie, come quella citata, agli *attuali* cittadini, "meccanicamente" riproduttiva dell'esclusione dei cittadini per acquisto successivo alla nascita, non ha determinato la riproduzione di una *ratio legis* dotata di una solidità analoga a quella relativa alle fattispecie rivolte agli *ex* cittadini. Infatti, in relazione ai cittadini *attuali*, risulta molto più arduo giustificare l'esclusione, dall'ambito della fattispecie, di quelli per acquisto successivo e l'inclusione dei soli cittadini per nascita, specie alla luce del "nuovo paradigma della cittadinanza" che, quantomeno secondo le intenzioni dichiarate, parrebbe doversi realizzare.

[25] Giova richiamare l'attenzione sulla circostanza, autorevolmente evidenziata in dottrina, che nel «giudizio di eguaglianza», in cui «inizialmente era chiamato in causa il primo comma» dell'art. 3 Cost., si sia progressivamente «fatto ricorso anche al comma 2 […] e, sempre più spesso, anche all'eguaglianza come 'ragionevolezza': un esempio recente è la sent. n. 29/2020» (così L. Carlassare, *Conversazioni sulla Costituzione*, cit., p. 266).

in esame, la questione del requisito della discendenza da cittadini *per nascita* e della connessa esclusione dei discendenti di cittadini *per acquisto successivo* va tenuta distinta da quella della ragionevolezza dei requisiti *ulteriori*[26].

Sotto questo profilo, una particolare problematicità sembra caratterizzare il comma 1-*bis* dell'art. 4[27], che consente al minore straniero, figlio di un cittadino per nascita, di acquistare lo *status* se i genitori o il tutore ne dichiarano la volontà e se ricorre uno dei due ulteriori requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*).

Anche in questo caso, occorre domandarsi se i requisiti previsti rappresentino indicatori adeguati, in quanto coerenti con il principio della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica.

Le lettere *a*) e *b*) del comma 1-*bis* delineano due percorsi assai diversi.

La lettera *a*) richiede, oltre alla dichiarazione della volontà che il minore acquisti la cittadinanza, presentata dai genitori o dal tutore, anche la circostanza che il minore risieda legalmente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente alla dichiarazione[28]. La circostanza che il requisito della residenza sia riferito direttamente al soggetto che acquista la cittadinanza contraddistingue in positivo la fattispecie in parola: quantomeno, l'"indicatore di effettività" non si riferisce a un altro soggetto[29], il che sembra renderlo, sotto questo profilo, *non manifestamente inefficace, incoerente e irragionevole*.

Tuttavia, ciò non implica che la sua piena efficacia e, in ultima istan-

[26] Previsti tanto dall'art. 4, commi 1 e 1-*bis*, quanto dall'art. 9, comma 1, lett. *a*) della legge n. 91 del 1992, modificati dal decreto-legge 36 come convertito.

[27] V. *supra*, nota precedente.

[28] Si tratta quindi, nel caso di specie, di un indicatore di effettività che *precede* l'acquisto dello *status* e che per questo va tenuto distinto dal "*quid pluris* di effettività" che l'art. 3-*bis*, comma 1, lett. *d*) richiede che i soggetti *già cittadini* dimostrino ai fini dell'intensificazione della loro capacità di trasmissione dello *status* ai figli (v. *supra*, § 2).

[29] E non impone dunque un'inferenza indirettamente presuntiva circa la sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica del soggetto che acquista la cittadinanza.

Sulle problematiche poste dai meccanismi presuntivi di effettività dei vincoli v. *amplius infra*, *passim*.

In relazione alla specifica fattispecie di cui alla lett. *d*) dell'art. 3-*bis* – menzionata nella nota precedente – occorre precisare che l'"indicatore di effettività", evidentemente, non avrebbe potuto riferirsi al soggetto che acquista la cittadinanza, poiché si tratta di acquisto *al momento della nascita* (i problemi principali di quella disposizione sembrano altri e sono stati esposti *supra* nel § 2).

za, coerenza e ragionevolezza possano darsi per scontate. Invero, un biennio di residenza, specialmente quando interamente trascorso nella primissima infanzia, non sembra pienamente idoneo a dimostrare la formazione di significativi ed effettivi vincoli di natura politica, economica e sociale[30], né tantomeno il mantenimento di tali vincoli successivamente all'acquisto della cittadinanza. Il requisito della residenza biennale, dunque, può considerarsi propriamente un indicatore – per quanto *presuntivo*[31] – di effettività dei vincoli, ma non sembra sufficiente, *da solo* (oltre che per come impostato), ad assicurare in generale la loro concreta sussistenza.

La lettera *b*) prevede, invece, un diverso meccanismo, consentendo l'acquisto della cittadinanza per discendenza[32] da un genitore cittadino italiano per nascita, quando la dichiarazione di volontà da parte dei genitori o del tutore sia presentata entro tre anni dalla nascita del minore o dal successivo stabilimento della filiazione, anche adottiva[33]. In questa fattispecie non è richiesto alcun periodo di residenza del minore in Italia, né alcun altro requisito diretto ad indicare la sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica: oltre alla discendenza da cittadino per nascita, è richiesto il solo requisito necessario della tempestività di una dichiarazione di volontà dei genitori o del tutore.

Pertanto, in relazione a questa fattispecie, l'accesso del minore alla cittadinanza dipende dalla sola dichiarazione di volontà altrui (per quanto qualificata): l'indicatore di effettività dei vincoli prescelto potrebbe perciò considerarsi "*più che presuntivo*". La tempestività

[30] V. *supra*, nota 16.

[31] Invero, la circostanza che dal requisito della residenza – per quanto appropriata possa esserne la formulazione – derivino vincoli effettivi con la Repubblica rappresenta pur sempre una presunzione. Sembra, infatti, che soltanto un elevato livello di concreto esercizio di situazioni giuridiche soggettive particolarmente indicative di tali vincoli – come ad esempio quelle legate a percorsi di studio e lavoro – potrebbe considerarsi indicatore *qualificato* e *diretto* di effettività dei vincoli con la Repubblica. Tuttavia, un certo grado di utilizzo di indicatori di natura presuntiva ai fini delle vicende relative allo *status* di cittadino appare inevitabile nel complessivo quadro attuale: v. *infra*, spec. paragrafo conclusivo.

[32] Espressione utilizzata nel senso più ampio, ossia comprensivo delle fattispecie di acquisto della cittadinanza *successivamente alla nascita*, rispetto alle quali la discendenza rappresenta solo *uno dei requisiti necessari*: v *supra*, nota 21.

[33] L'art. 1, comma 513, lett. *a*), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha esteso a tre anni il termine previsto dall'art. 4, comma 1-*bis*, lett. *b*), della legge n. 91 del 1992 (originariamente di un anno).

dell'altrui dichiarazione di volontà, infatti, è un elemento inidoneo ad indicare, anche soltanto in via presuntiva, la creazione di vincoli effettivi con la Repubblica da parte del soggetto che acquista lo *status*[34].

Questo, però, non rappresenta l'unico problema. Invero, a ben vedere, lo stesso acquisto della cittadinanza per nascita da parte dei figli nati in Italia da cittadini italiani si basa su un indicatore presuntivo: la discendenza da cittadini italiani. Tuttavia, tale indicatore non resta isolato: si affianca alla nascita *sul territorio italiano*, che aggiunge un'altra presunzione che rafforza la prima, ossia che il neonato cittadino italiano abbia modo di sviluppare *per esperienza diretta* vincoli effettivi con la Repubblica durante la crescita, attraverso l'esercizio di situazioni giuridiche soggettive particolarmente indicative a tal fine[35]. Beninteso, anche quest'ultima rappresenta una presunzione, perché nulla può garantire che ciò effettivamente accada: il soggetto nato in Italia, ad esempio, potrebbe poco dopo trasferirsi all'estero con la famiglia e magari non avere l'occasione di coltivare quelle relazioni qualificate da cui possa *effettivamente* derivare lo sviluppo dei vincoli con la Repubblica. Cionondimeno, un duplice indicatore presuntivo potrebbe *forse* ragionevolmente fondare l'acquisto della cittadinanza *ex lege* e alla nascita in conformità al principio della sussistenza di vincoli effettivi[36].

Viceversa, nella fattispecie *ex* lett. *b*), che si differenzia dal caso appena proposto solo per la nascita all'estero del figlio, l'indicatore presuntivo della discendenza rimane del tutto isolato[37]. In che modo,

[34] Dalla tempestività potrebbe forse soltanto desumersi un certo "interesse" dei genitori o del tutore rispetto all'acquisto della cittadinanza da parte del minore, da cui però poi dovrebbe indirettamente desumersi la creazione di vincoli effettivi di quest'ultimo con la Repubblica: una presunzione così ardita che potrebbe considerarsi quasi fantasiosa (v. *amplius infra* nel testo).

[35] V. *supra*, nota 31.

[36] Sulla circostanza che, nel complessivo quadro attuale, un'attuazione piena del principio di effettività non sembra possibile v. *infra*, paragrafo conclusivo.

[37] Perché affiancato da un indicatore davvero poco solido, quale la tempestività della dichiarazione: nulla assicura con certezza che ad essa corrisponda la determinata e sincera volontà dei genitori (o del tutore) di favorire la formazione dei vincoli effettivi del figlio con la Repubblica; nulla esclude con certezza che alla mancata dichiarazione tempestiva corrisponda una volontà genitoriale (o tutoriale) in tal senso poco sincera e determinata (essa potrebbe dipendere da molti altri motivi, come ad esempio una difficoltà concreta di avviare e portare avanti un procedimento burocratico); soprattutto, quand'anche una tale volontà ci fosse, essa apparterrebbe a soggetti (per quanto qualificati, ma comunque) *altri* rispetto a quello che acquista lo *status*, i quali,

dunque, un simile requisito potrebbe considerarsi come indicatore di effettività *non* manifestamente inefficace né, in ultima istanza, incoerente e irragionevole?

In senso contrario, potrebbe forse sostenersi che la dichiarazione di volontà rappresenterebbe l'intenzione di promuovere un progetto familiare di sviluppo di vincoli effettivi con la Repubblica. Nei primi anni di vita, del resto, i rapporti del minore con la comunità repubblicana sono necessariamente mediati, dipendendo in gran parte dalle scelte dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale. La volontà di attribuire al figlio la cittadinanza italiana potrebbe rappresentare, dunque, l'intenzione di trasmettere relazioni personali e sociali, ma soprattutto la consapevolezza della titolarità di diritti inviolabili e di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale e dunque, più in generale, l'adesione allo «spirito democratico della Repubblica» che la connota dalle fondamenta[38].

Tuttavia, la possibile motivazione alla base della dichiarazione di volontà – che, a sua volta, non potrebbe che *presumersi* – non può essere confusa con la questione della sua adeguatezza a costituire, da sola,

dunque, solo indirettamente potrebbero (tentare di) favorire la creazione di vincoli effettivi dell'interessato con la Repubblica (v. *amplius infra* nel testo). A ciò si aggiunga un elemento che pare ulteriormente indebolire la solidità della tempestività della dichiarazione quale indicatore di effettività: gli ascendenti di primo e secondo grado del soggetto che acquista la cittadinanza sono certamente titolari di almeno un'altra cittadinanza oltre a quella italiana (se tra questi ve ne fosse almeno uno in possesso della sola cittadinanza italiana, il discendente sarebbe cittadino *per nascita* – rientrando nell'eccezione al meccanismo derogatorio *ex* art. 3-*bis*, comma 1, lett. *c*) – e non necessiterebbe, quindi, della fattispecie di acquisto agevolato della cittadinanza) e, dunque, sono in qualche modo vincolati *non soltanto* all'Italia.

[38] Sull'art. 1 Cost. come «sintesi generalissima» dei caratteri della forma di Stato – su cui dunque anche l'interpretazione e l'identificazione della portata della formula usata dall'art. 52 Cost. richiamata nel testo dovrebbero basarsi – cfr. C. Mortati, *Art. 1*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della costituzione*, Bologna, 1975, p. 1: il «costituente ha assegnato all'art. in esame la funzione di prospettare, in apertura del testo ed in una sintesi generalissima, i caratteri coessenziali al tipo di regime politico voluto istituire considerati nella loro inscindibile correlazione, legati come sono fra loro da uno stretto nesso di interdipendenza, e, come si vedrà, tutti i fatti partecipi dello stesso grado di resistenza ai procedimenti di revisione. Pertanto ad esso ed alle implicazioni che ne sono sottintese bisognerà risalire per cogliere lo spirito informatore delle norme che trovano posto nella successiva articolazione e desumere i sommi criteri ermeneutici necessari a svelarne l'esatta portata».

V. anche *supra*, nota 16.

indicatore (anche solo presuntivo) sufficiente di effettività dei vincoli con la Repubblica del soggetto che acquista la cittadinanza[39].

Il profilo di maggior criticità della fattispecie, dunque, è costituito dalla circostanza che la dichiarazione di volontà tempestivamente resa da soggetti *altri* (per quanto qualificati) venga considerata sufficiente a produrre l'acquisto della cittadinanza da parte del minore senza alcun ulteriore elemento che corrobori direttamente – anche solo in via presuntiva – la sussistenza, attuale o in formazione, di vincoli effettivi con la Repubblica. La differenza tra le fattispecie *ex* lettere *a*) e *b*) del comma 1-*bis* è dunque strutturale: in base alla prima, la volontà familiare inaugura un percorso cui deve seguire una residenza del figlio; in base alla seconda, la volontà familiare tempestivamente espressa risulta sufficiente.

Questa scelta normativa diviene ancor più problematica se considerata dal punto di vista del figlio divenuto maggiorenne. Invero, la dichiarazione dei genitori o del tutore, se tempestiva, determina un acquisto dello *status* particolarmente agevole; la mancata dichiarazione tempestiva, invece, non è compensata dalla previsione di una possibilità di acquisto agevolato fondata sulla successiva e autonoma volontà personale del figlio divenuto maggiorenne. La volontà familiare che il minore acquisti la cittadinanza assume dunque un peso giuridico che non trova corrispondenza in quello riconosciuto alla volontà del figlio divenuto maggiorenne, che anzi subisce un effetto assolutamente preclusivo in conseguenza della mancata dichiarazione tempestiva da

[39] Ciò emerge, *a fortiori*, ove si tenga conto della circostanza che la fattispecie *ex* lett. *b*) si rivolge in particolare ai figli di cittadini per nascita che, nel corso della minore età, non risiedano mai stabilmente in Italia: per quanti invece vi risiedano per almeno due anni continuativi è prevista la fattispecie *ex* lett. *a*), che non contempla un analogo termine per la dichiarazione di volontà. La platea di soggetti cui si rivolge specificamente la lett. *b*), dunque, è prettamente composta da minori figli di cittadini per nascita stabilmente residenti all'estero: quale ulteriore indicatore di effettività dei vincoli potrebbe caratterizzare tale platea, oltre alla volontà dei genitori o del tutore di trasmettere la cittadinanza? A ciò si aggiunga una domanda ulteriore: a quale esigenza del minore costituzionalmente meritevole di tutela potrebbe ricondursi l'acquisto da parte sua *anche* della cittadinanza italiana durante la minore età (considerando che il minore di certo non è apolide – altrimenti sarebbe cittadino italiano per nascita *ex* art. 3-*bis*, comma 1 – e che è stabilmente radicato all'estero – altrimenti, come evidenziato, potrebbe acquistare la cittadinanza successivamente alla nascita *ex* art. 4, comma 1-*bis*, lett *a*) – e che dunque quella italiana sarebbe, *di fatto*, una cittadinanza "*seconda*")? Sulla base di queste domande pare rafforzarsi l'idea della problematicità *di fondo* della fattispecie *ex* lett. *b*).

parte dei genitori o del tutore. Beninteso, neanche la volontà personale dovrebbe essere considerata sufficiente, da sola, ad un acquisto dello *status* conforme al principio di effettività: essa dovrebbe essere comunque affiancata da requisiti che indichino la tangibile maturazione di vincoli effettivi con la Repubblica. Tuttavia, i maggiorenni stranieri, nati all'estero da cittadini per nascita, non dispongono neanche della *chance* di accedere a fattispecie agevolate di acquisto dello *status*, sulla sola base della mancata dichiarazione tempestiva di volontà dei genitori o del tutore, che produce dunque un effetto assolutamente preclusivo[40].

A questa "forza" assolutamente preclusiva della mancata dichiarazione tempestiva di volontà familiare corrisponde una "debolezza" alquanto sproporzionata della dichiarazione di volontà espressa[41]: il minore che abbia acquistato la cittadinanza ai sensi della lett. *b*) del comma 1-*bis* può rinunciarvi, una volta divenuto maggiorenne e se in possesso di un'altra cittadinanza. La facoltà di rinuncia, tuttavia, non sembra sufficiente a colmare il *deficit* di rappresentatività dei vincoli effettivi della mera dichiarazione di volontà familiare. Invero, la mancata rinuncia, a rigore, non può considerarsi equivalente a una conferma "positiva" di volontà di appartenenza espressa da parte del maggiorenne: essa può dipendere anche dall'indifferenza, dall'inerzia o da considerazioni di mera convenienza utilitaristica[42].

Inoltre, il riconoscimento del ruolo della volontà personale in relazione alla rinuncia dello *status* rende più evidente la mancanza, nella stessa disciplina, della valorizzazione della volontà personale del figlio

[40] In conseguenza di ciò, tali stranieri sono quindi equiparati – quanto alla possibilità di acquisto *ex lege* dello *status* (da distinguersi dall'acquisto *per concessione* di cui, in particolare, all'art. 9 della legge n. 91 del 1992) – a quelli che non dispongono di alcun tipo di collegamento con la Repubblica. Eppure, esistono fattispecie, come quella dell'art. 4, comma 1, lettera *c*), che, a condizioni specifiche di residenza e in una finestra temporale circoscritta, consentono l'acquisto per discendenza da cittadini italiani per nascita tramite dichiarazione di volontà espressa *direttamente* dal soggetto che acquista lo *status*, una volta raggiunta la maggiore età. Proprio la presenza di un modello normativo di questo genere mostra che l'ordinamento conosce già forme molto circoscritte di valorizzazione della volontà personale, che potrebbero essere ragionevolmente estese in una prospettiva *de jure condendo*.

[41] Forse specchio fedele della sua intrinseca insufficienza a fondare, da sola, una presunzione di effettività dei vincoli con la Repubblica.

[42] Specie in virtù dell'attuale sospensione di uno dei principali doveri nei confronti della Repubblica: la leva militare.

divenuto maggiorenne che non abbia beneficiato della tempestiva dichiarazione dei genitori o del tutore e che ciononostante intenda intraprendere un percorso di acquisto della cittadinanza.

In sintesi, l'esito dell'analisi e del confronto tra le fattispecie esaminate è dunque duplice. La residenza biennale della lettera *a*) costituisce un indicatore più direttamente riferito alla vita del minore e maggiormente rappresentativo dell'effettività dei vincoli, ma presenta limiti evidenti di "capacità dimostrativa". La lettera *b*), dal canto suo, attribuisce alla tempestività della volontà familiare un'efficacia acquisitiva particolarmente intensa (senza richiedere ulteriori requisiti "sostanziali") e differenzia in modo problematico gli effetti che la dichiarazione di volontà espressa e la dichiarazione di volontà mancata producono sulle possibilità di scelta del figlio divenuto maggiorenne.

Entrambe le fattispecie restano peraltro accessibili soltanto ai figli dei cittadini *per nascita*: la critica al meccanismo selettivo dei beneficiari si somma, senza confondersi, con quella relativa ai requisiti ulteriori per l'acquisto della cittadinanza.

4. La questione degli effetti retroattivi delle norme introdotte dal decreto-legge n. 36 del 2025 come convertito

4.1. In via preliminare: 'acquisto' vs *'accertamento' dello* status

Se le fattispecie strutturali analizzate in questa sede si rivelano problematiche quanto alla loro coerenza e ragionevolezza rispetto al principio di effettività, se ne desume una scarsa "capacità compensativa" rispetto ai drastici effetti retroattivi del meccanismo derogatorio[43], che mina la ragionevolezza di questi ultimi[44].

[43] L'art. 3-*bis*, infatti, non si limita a disciplinare gli acquisti futuri: dispone altresì che chi sia nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, e possieda un'altra cittadinanza sia «considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana», salvo il ricorrere delle eccezioni previste dalla stessa disposizione.

[44] Collega il vaglio di ragionevolezza della retroattività all'analisi delle «misure "compensative"» la Corte costituzionale (sent. n. 63/2026, punto 9.2.3. del *Considerato in diritto*).

In merito al problema della retroattività degli effetti delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 36, cfr. E. Cavasino, *Una riforma dello ius sanguinis gravemente problematica: la privazione di massa della cittadinanza con decreto legge ed in via retroattiva*, in G. Scarchillo (a cura di), *La cittadinanza italiana per discendenza*…,

Occorre, allora, provare a indagare se tale capacità sia posseduta in misura adeguata dalle fattispecie transitorie[45].

Preliminarmente, è opportuno soffermarsi sulla distinzione giuridico-concettuale fra l'*acquisto* dello *status* e il suo *accertamento*. Secondo la disciplina previgente al decreto-legge 36, i figli di cittadini italiani erano cittadini per nascita[46]: l'eventuale procedimento amministrativo o giurisdizionale, necessario per coloro che nascevano all'estero, era dunque diretto a riconoscere ed accertare ufficialmente una condizione giuridica *preesistente*. Pertanto, la distanza temporale, non importa quanto estesa, fra acquisto e accertamento non rende il secondo *costitutivo* del primo[47]. Invece, la possibilità concreta di esercizio delle situazioni giuridiche soggettive connesse allo *status* va tenuta concettualmente distinta non solo dal meccanismo di acquisto della cittadinanza, ma anche dal suo accertamento: essa lo *presuppone*, richiedendo la *certezza giuridica* dello *status*[48], ma può variare anche sulla base di vicende "interne" allo *status* medesimo[49].

cit., pp. 137 ss.; G. D'Amico, *La cittadinanza "silente" e la "confessione" del governo legislatore*, in G. Scarchillo (a cura di), *op. ult. cit.*, pp. 67 ss. Sulla problematica generale della retroattività della legge, cfr., da ultimo, A. Fonzi, *Il principio di irretroattività della legge come garanzia dello Stato costituzionale di diritto. I limiti dell'interferenza del legislatore nella funzione giurisdizionale*, in *dirittifondamentali.it*, n. 3/2026, pp. 208 ss.

[45] Art. 3-*bis*, comma 1, lett. *a*), *a-bis*) e *b*), della legge n. 91 del 1992 ed art. 1, comma 1-*ter* del decreto-legge 36, introdotto in sede di conversione: v. *amplius infra*.

[46] È stato poi l'alinea dell'art. 3-*bis* ad introdurre l'imponente meccanismo derogatorio attuale che, come anticipato, incide retroattivamente anche sulle posizioni dei cittadini nati all'estero (nonché in possesso di altra cittadinanza) precedentemente alla sua entrata in vigore.

[47] Ciò trova conferma nella sent. C. cost. n. 63/2026, in cui si afferma chiaramente che anche per i soggetti nati all'estero da un cittadino italiano «lo status si acquista al momento della nascita» (punto 9.2.2. del *Considerato in diritto*). V. *infra*, spec. nota 68.

[48] Che, nel caso dei cittadini nati all'estero, ha sempre richiesto l'attivazione di un procedimento di accertamento. Sul punto la Corte è chiara: «per le persone nate all'estero di origine italiana», lo *status* «richiede necessariamente un accertamento (amministrativo o giurisdizionale), in mancanza del quale esse non godono del regime del cittadino italiano» (*ibidem*). Tale passaggio, dunque, conferma ulteriormente che l'accertamento è funzionale e necessario non già all'acquisto dello *status* (che opera *ex lege*), bensì "soltanto" a consentire il concreto esercizio delle situazioni giuridiche soggettive ad esso connesse.

[49] Ad esempio, pene detentive e/o interdittive limitano sensibilmente libertà civili e politiche strettamente legate alla cittadinanza. Sulla circostanza che la cittadinanza sia uno «stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 63 del 2026, ha qualificato la disciplina dell'art. 3-*bis* come ipotesi di «retroattività propria, in quanto gli effetti giuridici di norme previgenti vengono esclusi *ex tunc*»[50]. La Corte, nel contempo, ha escluso che si tratti di una revoca della cittadinanza, descrivendo la nuova fattispecie come «preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri nati all'estero»[51].

La distinzione nominalistico-formale tra i due meccanismi giuridici non rimuove, tuttavia, l'esigenza di analizzare loro struttura e, soprattutto, gli effetti che producono, che sembrano potersi così sintetizzare: 1) la preclusione originaria opera *ex tunc*, *precedentemente* all'accertamento dello *status* (che, anzi, essa inibisce[52]) ed è un provvedimento generalizzato; 2) la revoca opera *ex nunc*, e *consegue* ad un procedimento che conduce ad un provvedimento *individualizzato*[53].

Ebbene, per una persona nata entro il 27 marzo 2025, già cittadina per nascita secondo la disciplina vigente *ratione temporis*, la sopravvenuta previsione che la considera non avere mai acquistato la cittadinanza sembra realizzare, sul piano materiale, una privazione retroat-

campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici» cfr. C. cost., sent. n. 87/1975, punto 2 del *Considerato in diritto.*

[50] In altre parole, spiega la Corte, «l'art. 3-*bis* attribuisce a fatti precedenti "conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprie nel quadro temporale di riferimento" (sentenza n. 173 del 2019)» (punto 8.3 del *Considerato in diritto*).

[51] *Ibidem*.

[52] V. *amplius infra*.

[53] Questa ricostruzione va confrontata con le parole usate *ibidem* dalla Corte, che giova qui riportare per esteso: il «mancato utilizzo dell'istituto della revoca è coerente con il contenuto delle norme in esame, che producono effetti rispetto ai quali la revoca risulta concettualmente estranea. Infatti, sia nel diritto amministrativo generale […] che nella legge sulla cittadinanza (art. 10-*bis* della legge n. 91 del 1992), la revoca è un istituto che opera *ex nunc*, in collegamento con circostanze sopravvenute, mentre l'art. 3-*bis* produce effetti *ex tunc*, al fine di far fronte a una situazione assai risalente (seppur aggravatasi con i decenni). Inoltre, la revoca (come anche la perdita della cittadinanza regolata dall'art. 12 della legge n. 91 del 1992 e l'annullamento d'ufficio del provvedimento che concede la cittadinanza) va a colpire uno status già ufficialmente acquisito da un singolo individuo, mentre le norme in esame incidono sullo status non ufficialmente riconosciuto di una moltitudine di persone. È verosimilmente dovuta a ciò la particolare locuzione usata dal legislatore ("è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana"): l'utilizzo della formula presuntiva risulta adeguato al fatto che per nessuno dei destinatari delle norme lo status di cittadino italiano era giuridicamente certo».

tiva del suo *status*[54]: la circostanza che il meccanismo derogatorio non realizzerebbe una revoca dal punto di vista strettamente tecnico non rimuove questo effetto sostanziale.

Come evidenziato, la precipua limitazione connessa ad uno *status* di cittadino non ancora ufficialmente accertato consiste nell'impossibilità di esercizio di determinate situazioni giuridiche soggettive legate alla cittadinanza; tuttavia, ciò non dimostra, di per sé, che i titolari di uno *status giuridicamente esistente* ma non ancora ufficialmente accertato[55] non siano vincolati effettivamente alla Repubblica[56]. Pertanto, occorre ora provare a valutare se la retroattività del meccanismo derogatorio possa rinvenire giustificazioni ulteriori rispetto a quelle sinora esaminate, che sembrano rivelarsi insufficienti.

4.2. Le eccezioni transitorie al meccanismo derogatorio

Come anticipato, l'art. 3-*bis*, accanto alle eccezioni *strutturali* di cui si è già discorso[57], prevede eccezioni *transitorie* al drastico mecca-

[54] Di ipotesi di «privazione di massa della cittadinanza con decreto legge ed in via retroattiva» parla E. Cavasino, *op. ult. cit.*, spec. pp. 139 ss.

[55] Lo *status*, dal punto di vista giuridico, *esiste già*: quello che ancora manca, in assenza di accertamento, è soltanto la *conoscenza certa* di questa situazione giuridica, ragionevolmente necessaria – come già evidenziato – soltanto all'esercizio delle situazioni giuridiche soggettive connesse allo *status* e non alla sua *esistenza giuridica*. Ciò è perfettamente comprensibile: se l'ordinamento consentisse l'esercizio di tali situazioni giuridiche soggettive da parte di soggetti rispetto ai quali *non si conosce ancora con certezza* l'esatta posizione giuridica rispetto alla Repubblica, si correrebbero dei rischi tanto più seri quanto più delicate e rilevanti sono le posizioni dei soggetti terzi – compresi i soggetti pubblici appartenenti alla Repubblica stessa – su cui l'esercizio medesimo potrebbe concretamente incidere. Sul punto, v. anche *infra*, § 4.2, spec. nota 68.

[56] Il mancato accertamento, infatti, potrebbe essere dovuto a molte altre ragioni, come ad esempio la nascita in prossimità del termine del 27 marzo 2025, fissato dalle lett. *a*), *a-bis*) e *b*) dell'art. 3-*bis*. È certo, invece, che coloro ai quali è ormai concretamente inibito l'accertamento della cittadinanza già acquisita sono discendenti di cittadini italiani; circostanza, questa, cui altre fattispecie – come quelle strutturali di acquisto agevolato della cittadinanza riservate ai discendenti di cittadini italiani per nascita, analizzate in questa sede – collegano un valore presuntivo (più o meno intenso) di effettività dei vincoli con la Repubblica. Eppure, a differenza di queste fattispecie – che valorizzano l'ascendenza italiana in relazione a soggetti che *non hanno ancora acquistato* la cittadinanza – il meccanismo derogatorio erode drasticamente il valore dell'ascendenza italiana stessa in relazione a soggetti che, per legge, erano *già* cittadini italiani.

[57] Su cui v. *supra*, § 2.

nismo derogatorio, che vanno analizzate al fine ultimo di vagliare la loro "capacità compensativa" e dunque giustificativa della sua ragionevolezza[58].

Si tratta delle lettere *a*), *a-bis*) e *b*) del comma 1, che si riferiscono esclusivamente a fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 36 e che in particolare dispongono eccezioni al meccanismo derogatorio per quanti abbiano assunto un'iniziativa procedimentale volta all'accertamento del proprio *status* prima del 28 marzo 2025[59]. A tali soggetti continua ad applicarsi il precedente meccanismo di trasmissione della cittadinanza che il decreto-legge 36 si proponeva di superare: è «cittadino per nascita […] il figlio di padre o di madre cittadini»[60].

Affinché tali disposizioni possano riuscire in qualche modo a compensare la drasticità del meccanismo derogatorio dovrebbero potersi considerare coerenti e ragionevoli rispetto al principio di effettività dei vincoli; affinché ciò sia possibile, l'attivazione del procedimento di accertamento dello *status* dovrebbe potersi considerare "indicatore di effettività" così affidabile da consentire non già un acquisto agevolato dello *status*, ma addirittura un acquisto per discendenza *dalla nascita* ed *ex lege*, eccezionale rispetto al meccanismo derogatorio.

Sembra che l'affidabilità di tale indicatore dovrebbe essere "misurata" anche attraverso il confronto tra il trattamento giuridico riservato ai soggetti cui le eccezioni transitorie in parola si rivolgono e quello destinato ai soggetti che assumono una posizione *identica*, differente *soltanto* per la mancata attivazione procedimentale volta all'accertamento del proprio *status* prima del 28 marzo 2025. Dunque, dall'attivazione procedimentale entro il 27 marzo dovrebbe potersi ragionevolmente desumere la sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica, in modo significativo a tal punto da consentire l'acquisto della cittadinanza secondo il previgente meccanismo di trasmissione; viceversa, dalla mancata attivazione procedimentale dovrebbe potersi ragionevolmente desumere un'insussistenza dei vincoli medesimi così significativa da

[58] V. *supra*, § 4.1, spec. nota 44.

[59] L'acquisto della cittadinanza per nascita *ex lege* è dunque previsto per quanti, prima del termine: abbiano presentato una domanda amministrativa completa, ai sensi della lett. *a*); abbiano ottenuto un appuntamento, comunicato dall'ufficio competente, finalizzato alla presentazione della domanda amministrativa, ai sensi della lett. *a-bis*); abbiano presentato domanda giudiziale di accertamento, ai sensi della lett. *b*).

[60] Art. 1, comma 1, lett. *a*) della legge n. 91 del 1992.

giustificare la preclusione originaria e irrimediabile all'accertamento dello *status*[61].

Invero, come già evidenziato, dall'attivazione per la promozione di un procedimento finalizzato all'accertamento del proprio *status* di cittadino non sembra potersi automaticamente desumere la sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica[62]; specularmente dalla mancata attivazione non sembra potersi automaticamente desumere l'insussistenza di tali vincoli[63]. Pertanto, attivazione e mancata attivazione non sembra possano considerarsi indicatori di effettività così affidabili da giustificare una così significativa differenziazione di trattamento giuridico tra soggetti che si sono attivati e soggetti in *posizione identica*, a parte la *sola* mancata attivazione[64].

[61] Sulla distinzione tra preclusione originaria all'*acquisto* e preclusione originaria all'*accertamento* v. *infra*.

[62] Magari, avendone l'agevole possibilità pratica, tali soggetti potrebbero essersi attivati con superficialità o per meri motivi anche solo potenzialmente utilitaristici.

[63] Essa, ad esempio, potrebbe essere dovuta ad ostacoli di fatto o alla circostanza che il soggetto in questione sia molto piccolo e che i genitori o il tutore non abbiano avuto ancora il tempo e la possibilità materiali di attivarsi per l'accertamento dello *status* del minore.

Lo sviluppo di un esempio più dettagliato potrebbe forse rivelarsi utile. Si considerino due soggetti che, prima delle ore 23:59 del 27 marzo 2025, abbiano entrambi acquistato la cittadinanza alla nascita (*ex lege*): una persona di sessant'anni, che si sia attivata per l'accertamento dello *status* appena in tempo utile e un bambino di un anno, per il quale i genitori o il tutore non si siano ancora attivati. Se per nessuno dei due risultano applicabili le eccezioni strutturali al meccanismo derogatorio di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 3-*bis*, le lettere *a*), *a-bis*) o *b*) preservano la posizione del primo soggetto e negano *retroattivamente* al secondo la possibilità di avviare la procedura di accertamento. Non sembra vi sia alcuna ragione per ritenere che la "tempestività" dell'iniziativa del sessantenne indichi, di per sé, vincoli più intensi con la Repubblica di quelli del bambino per il quale genitori o tutore non si siano (ancora) attivati. Sembra, quindi, piuttosto evidente che l'avvio della procedura di accertamento, di per sé, non possa rappresentare indicatore affidabile di effettività dei vincoli.

Pertanto, neanche le eccezioni transitorie di cui alle lettere *a*), *a-bis*) e *b*) sembrano adeguate ad escludere con certezza la possibilità che i cittadini italiani "colpiti" dal meccanismo derogatorio – in virtù del quale vengono di fatto equiparati, quanto alla possibilità di acquisto *ex lege* dello *status*, agli stranieri che non dispongono di alcun tipo di collegamento con la Repubblica: v. *supra*, spec. nota 40 – abbiano vincoli effettivi con la Repubblica.

[64] Ad avviso della Corte, la tutela di iniziative procedimentali già avviate troverebbe spiegazione e giustificazione nel principio di affidamento: nel «caso in esame, la disciplina censurata ha ritenuto di far salvi gli stranieri di origine italiana che avevano già presentato domanda di accertamento della cittadinanza italiana (o avevano ricevu-

In definitiva, se, ai fini dell'affermazione di un "nuovo paradigma", l'esigenza che le norme producano in certa misura effetti retroattivi assume un «peso rilevante»[65], né il meccanismo derogatorio, né le sue eccezioni transitorie in via compensativa paiono ragionevolmente rispondere alla finalità di attuazione del principio di effettività[66]: i meccanismi normativi così costruiti non sembrano ragionevolmente idonei ad indicare con certezza né l'insussistenza di vincoli effettivi in relazione ai soggetti retroattivamente destinatari del meccanismo derogatorio – con effetto sostanzialmente privativo del loro *status*[67] –, né la

to l'appuntamento), riponendo, dunque, un certo affidamento sull'applicazione delle norme previgenti. La domanda di accertamento è una circostanza che può essere ragionevolmente valutata idonea a differenziare chi l'ha proposta, in quanto accresce il peso del suo affidamento» (sent. n. 63/2026, punto 9.1 del *Considerato in diritto*). Non sembra, tuttavia, che, nel vagliare la ragionevolezza delle norme in materia di cittadinanza, il principio di affidamento – come qualunque altro principio – possa sostituire quello di effettività, che pare divenuto imprescindibile in quanto «*leitmotiv*» del decreto-legge 36 dotato ormai di significativa "*consistenza costituzionale*" (v. *supra*, § 1). Dunque, seppur un'esigenza di tutela dell'affidamento fosse riconoscibile in capo ai soggetti che si sono attivati, ciò, tuttavia, non dimostrerebbe la ragionevolezza della mancata tutela dei soggetti che non si sono attivati, ma neanche, di per sé, la ragionevolezza della tutela dei soggetti che si sono attivati e rispetto ai quali si pone una questione di affidamento: in relazione ad entrambe le categorie, infatti, occorrerebbe interpellare (anche) il principio di effettività.

Sotto altro profilo, ad avviso della Corte, «la retroattività del mutamento normativo non poteva ritenersi "assolutamente imprevedibile"» (punto 9.2.2. del *Considerato in diritto*).

Anche ammettendo e non concedendo una tesi di questo tipo, una "non assoluta imprevedibilità" non implica necessariamente che tutti i soggetti interessati si trovassero nelle *concrete condizioni* per dare avvio al procedimento di accertamento. Sembrerebbe, dunque, alquanto paradossale l'affermazione di inferenze tendenzialmente formalistiche ed astratte nell'ambito di un contesto normativo che si propone di innovare nel segno dell'attuazione del *principio dell'effettività*, in linea con il principio di eguaglianza sostanziale (su cui si vedano, almeno, le opere richiamate *supra*, nota 16).

[65] Cfr. C. cost., sent. n. 63/2026, punto 9.2.1 del *Considerato in diritto*.

[66] In effetti, se è vero che il principio di sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica rappresenta un "nuovo paradigma della cittadinanza", dotato ormai di una significativa "consistenza costituzionale" (v. *supra*, § 1), una sua attuazione limitata soltanto ai meccanismi di "ingresso" nello *status* e non anche a quelli di "uscita" ne restringerebbe eccessivamente la portata, rivelandosi inefficace e, in ultima istanza, incoerente e irragionevole. Pertanto, come già anticipato, lo stesso meccanismo derogatorio introdotto dall'alinea dell'art. 3-*bis* dovrebbe risultare direttamente coerente rispetto al principio di sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica, o, quantomeno, adeguatamente "compensato".

[67] V. *supra*, § 4.1.

sussistenza dei vincoli effettivi in relazione ai soggetti esclusi dal meccanismo derogatorio in quanto beneficiari delle eccezioni transitorie[68].

[68] Per queste ragioni, probabilmente, più che una questione di tutela dell'affidamento relativa soltanto a coloro che si erano attivati prima del 28 marzo, sembra porsi *per tutti* – attivatisi o meno – una questione di *certezza del diritto*. Inoltre, se, come la stessa Corte riconosce, l'acquisto della cittadinanza per nascita da parte dei nati all'estero prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 36 non era subordinato al suo accertamento, ma quest'ultimo era "soltanto" finalizzato ad ottenere la *certezza* dello *status* e ad attivare la conseguente possibilità di esercizio delle connesse situazioni giuridiche soggettive (v. *supra*, § 4.1), allora probabilmente piuttosto che di «preclusione originaria all'*acquisto*» della cittadinanza (v. *supra*, *ibidem*), dovrebbe al più parlarsi di "*preclusione al suo accertamento*".

È pur vero che la Corte, per cinque volte, qualifica i cittadini italiani il cui *status* non sia stato ancora accertato come «stranieri di origine italiana» (cfr., ad esempio, punto 9.2. del *Considerato in diritto* della sent. n. 63/2025). Ciò, tuttavia, sembra porsi in tensione con altre affermazioni successive: la «cittadinanza è una posizione soggettiva composita, il cui baricentro è uno status, al quale si collegano diritti e doveri. Se è vero che lo status si acquista al momento della nascita da un cittadino italiano, è anche vero che, per le persone nate all'estero di origine italiana, si tratta di uno status che richiede necessariamente un accertamento (amministrativo o giurisdizionale), in mancanza del quale esse non godono del regime del cittadino italiano. Per nessuno dei destinatari della nuova disciplina esiste certezza giuridica in merito al loro status di cittadini italiani» (punto 9.2.2.). Da tali affermazioni sembra potersi chiaramente desumere, come già evidenziato, che la stessa Corte consideri lo *status* come acquistato *ex lege* al momento della nascita da un cittadino italiano, mentre il suo accertamento come prettamente finalizzato al "*godimento*" del «regime del cittadino italiano». Se questo è vero, i soggetti che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 36, erano in possesso dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana *ex lege* e alla nascita e in relazione ai quali lo *status* di cittadino italiano non sia stato ancora accertato, possono considerarsi stranieri *solo all'apparenza*: in assenza di accertamento, sul loro *status* sussiste, appunto, un'*incertezza*, che tuttavia sembra tale solo "in pratica", poiché il mancato accertamento produce effetti preclusivi rispetto all'esercizio concreto delle situazioni giuridiche soggettive connesse allo *status*. *Certo nella sostanza*, invece, era da considerarsi il loro *status* e, di conseguenza, il loro *diritto a vederselo accertato*, proprio per consentire il suddetto esercizio concreto delle situazioni giuridiche soggettive. Tale certezza, oggi, risulta minata: il diritto all'accertamento è ormai inibito dalla retroattività del meccanismo derogatorio. Ciò, appunto, sembra porre una questione di *certezza del diritto*: la retroattività del meccanismo derogatorio impedisce di accertare uno *status* già sorto e che è incerto solo all'apparenza, perché *non ancora ufficialmente verificato*. Se questo è vero, in sintesi, i soggetti qui in discorso sono "stranieri" solo all'apparenza: a seguito di accertamento – oggi non più possibile – non avrebbero acquistato lo *status*, ma ne sarebbero soltanto stati riconosciuti ufficialmente in possesso (sul punto, v. anche *supra*, § 4.1).

A tal proposito, giungono in rilievo le considerazioni di A. Ruggeri, *La certezza del diritto al crocevia tra dinamiche della normazione ed esperienze di giustizia costi-*

4.3. La fattispecie transitoria di acquisto agevolato della cittadinanza

Come si è sin qui evidenziato, né il meccanismo derogatorio, né le fattispecie strutturali e transitorie esaminate che in astratto potrebbero "compensarne" gli effetti paiono in concreto sufficientemente coerenti e ragionevoli rispetto al principio di effettività.

Resta da analizzare, per quanto di interesse in questa sede, la "capacità compensativa" della fattispecie transitoria disciplinata dall'art. 1, comma 1-*ter* del decreto-legge 36, introdotto in sede di conversione.

Si tratta di una fattispecie transitoria di acquisto agevolato della cittadinanza *successivo alla nascita*, che consente l'acquisto dello *status* da parte dei minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione (il 24 maggio 2025), mediante la dichiarazione di volontà dei genitori o del tutore – prevista dall'art. 4, comma 1-*bis*, lettera *b*), della legge n. 91 del 1992[69] – presentata entro il 31 maggio 2029; in particolare, questa fattispecie transitoria di acquisto agevolato successivo alla nascita è riservata ai figli di cittadini *per nascita* che siano tali *esclusivamente* in virtù delle eccezioni transitorie al meccanismo derogatorio di cui alle lettere *a*), *a-bis*) e *b*) dell'art. 3-*bis*, comma 1 della legge n. 91 del 1992[70].

tuzionale, in Costituzionalismo.it, 7 luglio 2005, che ravvisa l'esistenza di «un diritto fondamentale, anzi un vero e proprio "metadiritto", quello appunto alla certezza dei diritti, che […] fa tutt'uno con la certezza del diritto. E ciò, in quanto, nel momento stesso in cui le situazioni giuridiche soggettive, oggetto di normazione, sono tenute in uno stato di perenne instabilità, legato al mutare continuo delle discipline positive, è […] pregiudicato un diritto fondamentale, direttamente protetto dall'art. 2 della Carta ovvero – se più piace dire così – dallo stesso presupposto, non riuscendosi ad immaginare la sopravvivenza di alcun diritto inviolabile in seno ad un quadro normativo caratterizzato da forte instabilità».

[69] Per l'analisi della fattispecie strutturale di acquisto agevolato della cittadinanza *ex* art. 4, comma 1-*bis*, lettera *b*) v. *supra*, § 3.

[70] V. *supra*, § precedente. Pertanto, sono esclusi dalla fattispecie in parola i figli di soggetti che siano cittadini per nascita ai sensi di altre disposizioni.

Il termine originariamente disposto in sede di conversione del decreto-legge 36 era fissato al 31 maggio 2029: la sua proroga è stata disposta dall'art. 1, comma 19-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, come convertito.

Tale termine, dunque, è strutturalmente diverso da quello di cui all'art. 4, comma 1-*bis*, lettera *b*), che, come evidenziato *supra*, § 3, prevede che la dichiarazione di volontà che il minore acquisti la cittadinanza sia presentata entro tre anni dalla sua nascita o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

La proroga menzionata non modifica formalmente la platea dei destinatari della

In altre parole, questa fattispecie include soltanto i figli di cittadini italiani per nascita che abbiano acquistato la cittadinanza ai sensi delle suddette lettere dell'art. 3-*bis*: esclude, invece, non solo i figli di cittadini italiani per acquisto successivo alla nascita, ma gli stessi figli di tutti gli altri cittadini *per nascita*.

Un esempio potrebbe forse chiarire le implicazioni di questa differenziazione, mettendone alla prova la coerenza e ragionevolezza rispetto al principio di effettività.

Si considerino due soggetti, Tizio e Caio, entrambi cittadini italiani per nascita. Tizio ha ottenuto il riconoscimento della propria cittadinanza prima del decreto-legge 36; Caio, invece, ha soltanto avviato, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, un procedimento per l'accertamento del proprio *status*, rientrando così in una delle eccezioni transitorie al meccanismo derogatorio previste dalle lettere *a*), *a-bis*)

fattispecie: resta fermo il rinvio alle eccezioni transitorie al meccanismo derogatorio *ex* lett. *a*), *a-bis*) e *b*) dell'art. 3-*bis*.

Tuttavia, con tale proroga si acuisce un problema concreto: proprio alla luce della differente impostazione del termine previsto dalla fattispecie transitoria rispetto a quella del termine *ex* art. 4, comma 1-*bis*, lettera *b*), è ben possibile che nelle more della pendenza del termine transitorio il figlio minorenne diventi maggiorenne: *quid iuris*, in tal caso, rispetto alla dichiarazione di volontà?

Sarebbe preferibile, per ragioni di coerenza normativa con la corrispondente disciplina strutturale *ex* art. 4, comma 1-*bis*, lettera *b*), propendere per l'insostituibilità della volontà genitoriale o tutoriale (al netto delle criticità *sostanziali* che la disciplina di tale volontà presenta, analizzate *supra*, spec. § 3.2). Tale soluzione, tuttavia, potrebbe implicare, come conseguenza sul piano amministrativo, una scarsa efficienza e ragionevolezza: ad esempio, la dichiarazione di volontà genitoriale o tutoriale potrebbe essere immediatamente seguita da una rinuncia da parte del figlio divenuto maggiorenne, ai sensi dell'art. 4, comma 1-*ter*; o ancora, il figlio ormai maggiorenne potrebbe persino dichiarare la volontà di non acquistare in nessun caso la cittadinanza, neanche per lo strettissimo tempo necessario alla rinuncia, chiedendo di poter presentare una sorta di "rinuncia preventiva". Inoltre, al di là di tali considerazioni, in base a quale titolo i genitori o il tutore potrebbero arrogarsi il diritto di compiere una scelta così importante in luogo di un soggetto *ormai maggiorenne*?

Non sembra che a queste problematiche possano trovarsi soluzioni pienamente soddisfacenti: ciò, probabilmente, è dovuto ad una formulazione della disposizione transitoria stessa, che si rivela problematica anche sotto questo profilo: il che richiama l'estrema problematicità dell'utilizzo del decreto-legge, con la compressione del dibattito parlamentare che esso comporta, per innovare discipline così delicate e complesse come quella in materia di cittadinanza. Sul punto, cfr. A. Francescangeli, *La cittadinanza per decreto. Profili critici procedurali del decreto-legge n. 36 del 2025 in materia di cittadinanza*, in Costituzionalismo.it, n. 2/2026, parte I, pp. 97 ss.

e *b*) dell'art. 3-*bis*[71]. In entrambi i casi, l'accertamento riguarda uno *status* già acquistato *ex lege* e alla nascita. La diversità "cronologica" tra i due casi, dunque, non riguarda il momento dell'*acquisto* dello *status*, bensì quello del suo *accertamento*: lo *status* di Tizio era già accertato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 36, mentre lo *status* di Caio è accertato successivamente, cosa resa possibile dalla circostanza che avesse già attivato il procedimento di accertamento prima dell'entrata in vigore del decreto stesso ai sensi delle suddette lettere dell'art. 3-*bis*.

Si supponga che Tizio e Caio abbiano entrambi un figlio nato all'estero, minorenne al 24 maggio 2025, l'accertamento del cui *status* risulti precluso dall'art. 3-*bis* e che dunque, per questo, *è come se fosse straniero dalla nascita*[72].

Ebbene, anche se sono nelle stesse condizioni, il figlio di Caio può accedere all'acquisto agevolato della cittadinanza previsto dalla fattispecie transitoria; il figlio di Tizio, invece, è escluso da questa possibilità, per il paradossale motivo che la cittadinanza italiana del genitore *risultava già accertata* alla data di entrata in vigore del decreto-legge 36: il genitore, per questo, non rientra nelle eccezioni transitorie di cui alle lettere *a*), *a-bis*) e *b*) dell'art. 3-*bis*, le uniche – si ribadisce – richiamate dalla fattispecie transitoria di acquisto agevolato della cittadinanza in parola. L'effetto è una differenziazione fra figli di cittadini per nascita che discende esclusivamente dalle modalità e dai tempi del precedente accertamento della cittadinanza dei rispettivi genitori.

La funzione transitoria della fattispecie può spiegare perché il legislatore abbia voluto includere il figlio di Caio nel meccanismo agevolato di acquisto della cittadinanza; tuttavia, non sembra affatto spiegare in modo soddisfacente l'esclusione del figlio di Tizio.

Come già evidenziato, l'attivazione di Caio finalizzata all'accertamento del proprio *status* non ha evidentemente nulla a che vedere con i vincoli effettivi del proprio figlio con la Repubblica. Infatti, non potrebbe sostenersi che tale attivazione sia, in generale, segno del maggior interesse di Caio rispetto a Tizio per l'accertamento dello *status* del proprio figlio: maggior interesse da cui possano desumersi, in via

[71] V. *supra*, § 4.2.

[72] Formula che pare equivalente a quella utilizzata dall'art. 3-*bis*: «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana». Naturalmente, tale formula sarebbe applicabile soltanto al caso in cui il figlio sia nato prima del 28 marzo: in caso contrario, la cittadinanza italiana non sarebbe mai stata effettivamente acquistata.

presuntiva, i vincoli effettivi con la Repubblica del figlio stesso. Invero, in primo luogo, è già logicamente difficile conciliare le presunzioni col principio di effettività: se poi tali presunzioni sono anche indirette, come già evidenziato, rischiano di tramutarsi da ardite in fantasiose[73]. In secondo luogo, neanche un simile meccanismo "più che presuntivo" potrebbe trovare fondamento, per la semplice circostanza che Tizio *ha ottenuto l'accertamento prima di Caio*: semmai una simile presunzione potesse funzionare, sarebbe ragionevolmente più adatta al caso di Tizio che a quello di Caio[74].

[73] Dall'attivazione di Caio dovrebbe desumersi l'effettività dei suoi vincoli; dall'effettività dei suoi vincoli dovrebbe desumersi quella dei vincoli del figlio.

[74] A questo argomento potrebbe obiettarsi che l'esclusione del figlio di Tizio dalla fattispecie transitoria di acquisto agevolato sarebbe giustificata dalla circostanza che Tizio, già cittadino accertato, avrebbe per questo potuto attivare l'accertamento per il figlio prima del 28 marzo 2025 e che la circostanza che non lo abbia fatto potrebbe suggerire che Tizio non volesse che il figlio diventasse cittadino italiano: sulla base di ciò, dovrebbe presumersi l'insussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica del figlio di Tizio. Provando per un momento ad ammettere una così ardita presunzione, in coerenza con il principio di *effettività* dovrebbe potersi affermare che tutti i soggetti nelle condizioni di Tizio *non volessero* che i propri figli acquistassero la cittadinanza italiana. È evidente come una simile affermazione non potrebbe considerarsi generalmente vera. Infatti, come già evidenziato *supra* ad altro proposito, molti potrebbero essere i motivi *reali* per i quali i soggetti come Tizio non abbiano attivato il procedimento di accertamento della cittadinanza dei figli prima del 28 marzo 2025: un esempio potrebbe essere che il figlio sia nato da poco o che in un determinato momento non si abbia la concreta possibilità di occuparsi di una questione burocratica come questa.

L'idea secondo cui i soggetti potenzialmente interessati e segnatamente, per quanto qui di interesse, quelli nella condizione di Tizio dovessero in qualche modo aspettarsi l'adozione del decreto-legge 36, il che dovrebbe giustificare la loro esclusione dalla fattispecie sulla base della mancata attivazione assume tratti paradossali in alcuni casi specifici. Invero, per i minori figli di cittadini italiani per nascita già accertati, nati all'estero tra il 28 marzo e il 23 maggio 2025, i genitori (o il tutore) non solo *non avrebbero dovuto* attivarsi per chiedere l'accertamento – come riconosce la stessa Corte nella sent. n. 63/2026 (punto 9.2.2. del *Cons. in dir.*), secondo cui non sussiste «uno specifico dovere di attivarsi prima del 28 marzo 2025» (sulla cui sola esistenza potrebbe ragionevolmente fondarsi un'esclusione di questo tipo) –, ma *non avrebbero neanche materialmente potuto*. Infatti, la circostanza che tali figli siano nati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 36 ha impedito loro di acquistare la cittadinanza alla nascita *ex lege*; dal canto suo, la fattispecie transitoria di acquisto agevolato di cui al comma 1-*ter* dell'art. 1 del decreto-legge 36 si rivolge espressamente ai soli figli di soggetti che siano nelle condizioni di Caio; infine, la fattispecie strutturale di acquisto agevolato di cui alla lett. *b*) del comma 1-*bis* dell'art. 4 della legge n. 91 del 1992 (v. *supra*, spec. § 3.2), oltre ad essere stata introdotta in sede di conversione – e, dunque, a non essere in vigore tra il 28 marzo e il 23 maggio –, sembra chiaramente rivolgersi

La posizione di Tizio, dunque, è da considerarsi analoga a quella di Caio, anche perché la circostanza che Caio *non avrebbe potuto* chiedere l'accertamento dello *status* per il figlio – non essendo ancora stato accertato il suo – non dimostra in generale che *avrebbe voluto* chiederlo: non è possibile saperlo con certezza.

È evidente, dunque, che l'attivazione di Caio per l'accertamento del proprio *status* e la mancata attivazione di Tizio per l'accertamento dello *status* del figlio non possano in alcun modo ragionevolmente rappresentare indicatori neanche indirettamente e arditamente presuntivi dei maggiori vincoli effettivi con la Repubblica del figlio di Caio rispetto a quello di Tizio. Tali figli, dunque, sono esattamente nella stessa posizione, eppure il trattamento giuridico loro riservato è opposto: il figlio di Caio è incluso nella fattispecie transitoria di acquisto agevolato della cittadinanza, il figlio di Tizio ne è escluso.

Per tali ragioni, neanche la fattispecie transitoria in parola sembra coerente e ragionevole in relazione al principio di effettività: neanch'essa, dunque, può contribuire a "compensare" la drastica retroattività del meccanismo derogatorio.

5. Il futuro dell'effettività: prospettive di una ricerca (a mo' di conclusione)

Alla luce delle riflessioni svolte in questa sede, sembra potersi osservare quanto segue.

Anzitutto, il meccanismo derogatorio, le sue eccezioni e le fattispecie di acquisto agevolato della cittadinanza, tanto strutturali, quanto transitorie non sembrano risultare pienamente coerenti e ragionevoli rispetto all'obiettivo di dare attuazione al principio di sussistenza dei

ai soli soggetti nati a partire dal 24 maggio 2025 (pare logico, infatti, che il termine di tre anni ivi previsto debba potersi sempre applicare "per intero": poiché esso decorre *dalla nascita* dei figli, sembra evidente che esso si rivolga soltanto a quelli nati dal 24 maggio in poi, ossia ai figli rispetto ai quali *può effettivamente applicarsi per intero*). Se quanto precede è vero, *ad impossibilia nemo tenetur*.

Alla luce di ciò, questo, forse, potrebbe considerarsi proprio un caso emblematico di «intrinseca irragionevolezza di riconoscimenti della cittadinanza italiana secondo criteri diversi a seconda di un fattore casuale e non indicativo di vincoli effettivi con la Repubblica, quale la nascita dei richiedenti» che il decreto-legge 36 nel proprio preambolo si proponeva di evitare.

vincoli effettivi con la Repubblica. Di conseguenza, la stessa "capacità compensativa" delle eccezioni e delle fattispecie di acquisto agevolato della cittadinanza rispetto ai drastici effetti retroattivi del meccanismo derogatorio si è rivelata insoddisfacente.

Le criticità evidenziate avrebbero certamente potuto ridimensionarsi attraverso scelte normative di segno diverso, che d'altra parte sono sempre possibili e auspicabili in relazione ad una disciplina così complessa, centrale ed in evoluzione come quella in materia di cittadinanza.

Ai risultati qui proposti si aggiunga soltanto – come spunto di riflessione finale ed inevitabilmente aperto, che non è possibile sviluppare in questa sede – che un rapporto giuridico tra singoli e Stati che nella sostanza potesse replicare a livello internazionale – *mutatis mutandis* – quello che intercorre, ad esempio, tra cittadini italiani ed Enti della Repubblica potrebbe forse consentire di realizzare appieno il principio di effettività. Questi ultimi rapporti, infatti, esistono *nella stretta misura in cui siano effettivi*. Ad esempio, un cittadino italiano nato in Molise resta *giuridicamente molisano* fintantoché intrattenga con la Regione rapporti *qualificati* (basati, anzitutto, sulla residenza). In altre parole, in relazione a tali rapporti non sembra porsi un problema analogo a quello che nei rapporti tra singoli e Stati deriva dalla tensione tra inevitabile grado di stabilità dello *status* di cittadino di uno Stato ed esigenza che il rapporto tra cittadino e Stato sia effettivo.

È evidente che, nell'attuale quadro delle relazioni internazionali, la prospettiva di un "avvicinamento" della tipologia di rapporto tra singoli e Stati a quella che caratterizza i rapporti tra cittadini italiani ed Enti della Repubblica potrebbe apparire dal carattere quasi "provocatorio", non foss'altro perché le condizioni e le modalità per una sua concreta realizzazione sembrano, attualmente, poco concepibili. D'altra parte, il tema dell'auspicabilità teorica di una simile prospettiva e quello delle condizioni concrete per una sua eventuale, *effettiva* realizzazione non possono naturalmente trovare spazio in questa sede: essi possono essere qui soltanto evocati come spunti per un dibattito che non potrebbe che rinvenire altrove adeguato spazio per un compiuto sviluppo. Si tratta, invero, di questioni dall'estrema complessità, che inevitabilmente coinvolgerebbero anche altre branche del sapere, a partire dal diritto internazionale.

Ciò non toglie che – proprio a partire dal principale risultato qui emerso e proposto, inerente al carattere assai insoddisfacente dell'at-

tuale quadro normativo in materia di cittadinanza rispetto all'obiettivo di realizzare il principio di effettività, nonché proprio a partire dall'oggettiva difficoltà di immaginare modelli alternativi di disciplina della cittadinanza *pienamente fondati* sull'effettività stessa dei rapporti tra singoli e Repubblica italiana e, più in generale, tra singoli e Stati –, ciò non toglie, come si diceva, che si possa in questa sede evidenziare che, forse, il problema di fondo non risiede tanto nella scelta tra diverse tecniche od opzioni normative, quanto nella riflessione sul modo in cui sia possibile risolvere *alla radice* la tensione tra l'esigenza di stabilizzazione dello *status* – tutt'ora esistente[75] – e il "nuovo paradigma della cittadinanza" fondato sull'*effettività dei vincoli*.

Tra i risultati probabilmente più utili per le esigenze dell'attualità che possono scaturire dalle riflessioni scientifiche in tema di cittadinanza, dunque, sembra rientrare la possibilità che esse rappresentino lo stimolo per un dibattito che affronti le questioni di fondo inerenti ai rischi più gravi per l'umanità, a partire dalla guerra, oggi potenzialmente *totale*. In tale dibattito, il tema della cittadinanza, in particolare sotto il profilo delle prospettive future di evoluzione delle modalità profonde di concepirla, non potrebbe che assumere una rilevanza centrale.

* * *

Abstract

Ita

A partire dalla premessa del progressivo consolidamento di un "nuovo paradigma della cittadinanza", fondato sul principio della sussistenza di vincoli effettivi del cittadino con la Repubblica, il contributo propone un'indagine sulla coerenza e ragionevolezza delle principali fattispecie normative destinate

[75] Da cui sembra scaturire l'impossibilità di utilizzo esclusivo, nell'ambito della disciplina in materia di cittadinanza, di indicatori *certi* dell'effettività dei vincoli con la Repubblica, nonché la speculare necessità di utilizzo anche di meccanismi di *presunzione* dell'effettività stessa, la cui assoluta assenza parrebbe incompatibile con l'esigenza di stabilità dello *status*.

alla sua attuazione, disposte dal decreto-legge n. 36 del 2025, come convertito. Vengono presi in esame, dunque, il drastico meccanismo derogatorio della modalità di trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, le sue eccezioni, nonché le fattispecie di acquisto agevolato della cittadinanza.
Dopo aver evidenziato le significative criticità delle fattispecie analizzate, il contributo si conclude con una domanda di ricerca sulle future prospettive di attuazione del "nuovo paradigma della cittadinanza", nel complesso quadro dell'attualità.

EN

Starting from the premise of the gradual consolidation of a "new paradigm of citizenship", grounded in the principle of the existence of effective ties between citizens and the Italian Republic, this article examines the consistency and reasonableness of the main legal provisions intended to implement that principle, introduced by Decree-Law No. 36 of 2025, as converted into law. It therefore analyses the far-reaching mechanism derogating from the acquisition of citizenship *iure sanguinis*, the exceptions to that mechanism, and the provisions governing facilitated acquisition of citizenship.
Having identified significant shortcomings in the provisions examined, the article concludes by raising a research question concerning the future prospects for implementing the "new paradigm of citizenship" in the complex contemporary context.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it
Registrazione presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)